



# STATUTO

## **“FONDAZIONE - ONLUS CLARA TRAVIA CASSONE”**

con sede in Reggio di Calabria

### **Art. 1 - Costituzione e Denominazione.**

E' costituita la Fondazione - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “Fondazione-ONLUS Clara Travia Cassone”.

### **Art. 2 - Sede.**

La Fondazione ha sede in Reggio di Calabria, viale Boccioni, n. 14.

Per il raggiungimento del suo scopo e per lo svolgimento dell'attività di promozione, sviluppo e incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali, funzionali alla propria attività, la Fondazione può costituire sedi locali, rappresentanze, delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero.

### **Art.3 - Scopo.**

La Fondazione, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, così onorando la memoria di Clara Travia Cassone, si propone di:

- a) promuovere la salute, intesa secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità come stato di benessere fisico, mentale e sociale e non solo come semplice assenza di malattie o infermità;
  - b) operare, oltre che con attività di prevenzione primaria, con interventi sanitari di cura delle patologie affliggenti singoli o gruppi sociali;
  - c) avviare, in favore dell'infanzia, iniziative socio-sanitarie, inizialmente, ed in rapporto alle risorse economiche di cui potrà disporre, in Malawi (Africa), ed in particolare:
    - costruire ed eventualmente gestire, anche unitamente e d'intesa con le autorità civili e religiose locali, strutture socio-sanitarie quali, a titolo esemplificativo, asili, refettori, ambulatori medici, strutture sportive e ricreative, strutture di accoglienza in genere.
- E' vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle specificate, ad eccezione di quelle direttamente strumentali, accessorie e connesse.

### **Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse.**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- promuovere una rete di collaborazione internazionale in ambito pediatrico e di assistenza all'infanzia, favorendo ricerche congiunte e scambi di esperienze tra istituzioni e individui appartenenti a diversi Paesi;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

- provvedere, direttamente od indirettamente, alla formazione ed all'istruzione del personale medico e paramedico, anche attraverso l'erogazione di borse di studio e l'organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale;
- promuovere ed organizzare (anche in collaborazione con altri soggetti) manifestazioni, convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello nazionale e internazionale (procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti) e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il Pubblico;
- dare vita a riviste, pubblicazioni periodiche od occasionali e materiale informativo (anche avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali), provvedendo, sia direttamente che indirettamente, alla loro pubblicazione ed allo loro distribuzione al pubblico sia gratuitamente che a fronte di libere offerte o a prezzi di costo;
- partecipare, anche con sovvenzioni che ne favoriscano lo sviluppo, a Istituzioni, Enti, Consorzi, Società, Associazioni e Persone Giuridiche, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, strumentali o complementari a quelli della Fondazione, la quale potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- concludere accordi di collaborazione con soggetti pubblici, privati o ecclesiali aventi scopi affini, complementari o strumentali ai propri;
- promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore;
- collaborare con scuole, università, Enti pubblici, privati ed ecclesiali, nonchè autorità politiche e amministrative;
- ricevere offerte in beni, servizi e denaro da destinare alle proprie attività istituzionali;
- stipulare convenzioni, accordi e contratti con altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo: l'affidamento a terzi di parte delle attività svolte; l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine; la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato e l'acquisto della proprietà, o di altri diritti reali, di beni immobili ovunque situati;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi incluse attività di carattere immobiliare.

#### **Art. 5 - Patrimonio.**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario, pari ad euro 100.000,00 (centomila), quale risulta dall'atto costitutivo;
- dalle elargizioni fatte e dai contributi erogati da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge;
- dai beni mobili ed immobili, dal denaro e da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- dalle somme prelevate dalle rendite che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione potrà venire aumentato con erogazioni, oblazioni, disposizioni testamentarie e donazioni ricevute da parte di soggetti pubblici e privati.

## **Art. 6 - Risorse Economiche.**

Per l'adempimento dei suoi scopi la Fondazione dispone anche:

- dei frutti prodotti dal patrimonio di cui all'art. 5;
- delle somme che comunque pervengano alla Fondazione senza essere state espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
- dei contributi forniti dai Fondatori e dai Sostenitori;
- di ogni altra entrata, comunque denominata, di qualsiasi natura, non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più opportuno e redditizio. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve, o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali utili o avanzi di gestione vanno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto.

## **Art.7 - Fondatori e Sostenitori.**

I membri della fondazione si distinguono in Fondatori e Sostenitori.

Sono membri Fondatori i signori: Giovanni Cassone, Valentina Maria Cassone, Rosario Cassone, Maria Antonia Travia, Maria Gabriella Travia e Giovanni Travia.

Possono inoltre divenire Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti italiani ed esteri che, successivamente al momento della costituzione della Fondazione stessa: a) aderiscano alla stessa apportandovi beni e/o capitali in misura non inferiore a quanto stabilito ogni quinquennio dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, misura che, per il primo quinquennio, viene stabilita in euro 20.000,00 (ventimila), valori in linea di massima da imputarsi ad incremento del patrimonio; b) accettino le norme del presente Statuto, condividano lo scopo ed assumano l'impegno di copertura finanziaria del fabbisogno della Fondazione nella misura e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione in sede di Bilancio di previsione (per la misura che non trovi copertura nelle altre entrate previste) o a fronte di specifici progetti o investimenti. Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica, delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci Fondatori.

Sono membri Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, aventi cittadinanza o nazionalità anche diversa da quella italiana, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano agli scopi della stessa mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, o con il conferimento di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Sostenitori, provvedendo in merito alla loro nomina. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale è stato regolarmente versato il contributo o prestata l'attività professionale o mantenuto il conferimento dei beni.

Nè i Fondatori, nè i Sostenitori e nè gli altri soggetti che in qualunque modo contribuiscano al perseguimento dello scopo della Fondazione, possono esigere la restituzione

delle erogazioni effettuate, o rivendicare diritti sul patrimonio, né durante la partecipazione alla Fondazione, né alla risoluzione del rapporto partecipativo né in sede di liquidazione della Fondazione.

### **Art. 8 - Esclusione e Recesso.**

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta a maggioranza dei membri in carica e, comunque, a proprio insindacabile giudizio, l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

I Fondatori ed i Sostenitori possono recedere dalla Fondazione con un preavviso non inferiore, rispettivamente, a dodici ed a sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

### **Art. 9 - Organi della Fondazione.**

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, può nominare un Presidente Onorario, scelto anche tra persone che non facciano parte del Consiglio stesso, il quale avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Tutte le cariche sono gratuite; potrà essere retribuita, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, solo la carica di Revisore dei Conti.

### **Art. 10 - Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da sei membri.

I Consiglieri di Amministrazione, eccettuati i Consiglieri Fondatori nominati nell'atto costitutivo che restano in carica a tempo indeterminato, durano in carica cinque anni e sono rinominabili.

In caso di morte, dimissioni, scadenza di mandato e decadenza dei Consiglieri si procede alla loro sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre due anni dalle adunanze del Consiglio, sempre che tali assenze non vengano accertate come dovute a causa di forza maggiore.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale per l'indirizzo ed il funzionamento della Fondazione, nonché tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio e delle altre risorse economiche.

In particolare il Consiglio:

- predispone i programmi annuali e pluriennali delle attività della Fondazione e ne cura l'esecuzione;
- nomina il Revisore dei conti;
- redige ed approva il bilancio preventivo, quello consuntivo e la relazione morale e finanziaria;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- delibera sugli acquisti di beni immobili e mobili, stabilendone la destinazione;
- delibera su qualsiasi atto di alienazione e/o di disposizione di beni che formano parte

del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;

- delibera in ordine all'ammissione di nuovi Fondatori;
- delibera sull'attribuzione della qualifica di Sostenitori ai terzi richiedenti;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato dalle norme di diritto privato;
- delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa l'eventuale compenso;
- delibera sulla delega alla Fondazione da parte di altri enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni;
- delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- conferisce deleghe o speciali incarichi a singoli Consiglieri, fissandone le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, e comunque almeno due volte all'anno: entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio consuntivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio ciascun componente deve intervenire personalmente, salva la facoltà di farsi rappresentare, mediante apposita delega scritta, da altro componente del Consiglio. Nessun componente del Consiglio può assumere più di due deleghe.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, che provvede a convocarle senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

L'avviso di convocazione, da inviarsi al domicilio di ciascun membro del Consiglio, deve indicare l'elenco degli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo fissati per la riunione.

In caso di riunione in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione delibera anche su ogni altro argomento che venga concordemente posto all'ordine del giorno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Vice Presidente se presente o dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un segretario verbalizzante che il Consiglio nomina, anche al di fuori dei propri componenti, all'inizio di ogni riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, ove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio può invitare esperti a partecipare alle sue riunioni a fini consultivi.

### **Art. 11 – Presidente.**

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

La durata della carica di Presidente, che può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e che non può, comunque, superare il termine del mandato di consigliere, viene fissata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; tale carica può essere rinnovata.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza egli può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente e svolta entro sessanta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.

Egli, inoltre, sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

### **Art. 12 - Vice Presidente.**

Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

La carica di Vice Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere e, comunque, per non più di cinque anni, e può essere rinnovata.

Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce, in tutto, il Presidente in caso di assenza o impedimento. Egli inoltre esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

### **Art. 13 – Revisore dei Conti.**

Il Revisore dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione; vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa e bancarie.

Il Revisore dei Conti resta in carica cinque anni e può essere riconfermato; salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione, ha diritto, annualmente, al solo rimborso delle spese sostenute in relazione al suo Ufficio; può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Tale Ufficio è incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione.

### **Art. 14 – Esercizio Finanziario.**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 15 - Trasformazione, Estinzione e Liquidazione.**

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con la

maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera o la trasformazione in altra Fondazione o la sua estinzione.

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione, eventualmente residuo, considerata la sua consistenza, sarà devoluto ad una o più Organizzazioni non lucrative di attività sociale (ONLUS) che presentino attività e scopi analoghi, o a fini di pubblica utilità, e sotto l'osservanza di ogni norma di legge.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che potrà essere scelto fra i membri del Consiglio stesso.

#### **Art. 16 – Disposizione Finale e Norma di Rinvio.**

Il presente statuto può essere modificato con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.